



Città di Vico Equense

Provincia di Napoli

ORDINANZA N. 4 DEL 08/01/2021

Settore proponente: Protezione Civile

OGGETTO: ADOZIONE DI ULTERIORI MISURE DI CONTRASTO E DI CONTENIMENTO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19. SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE IN PRESENZA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA.

IL SINDACO

PREMESSO:

- Che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza sanitaria a causa della diffusione epidemiologica del COVID-19;
- Che il suddetto stato di emergenza è stato prima prorogato fino al 15 ottobre 2020 dal decreto legge 30 luglio 2020, n. 83, e ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2021 dal decreto legge 7 ottobre 2020, n.125
- Che con il D. L. 7 ottobre 2020, n. 125, in considerazione dell'aggravarsi dello stato epidemico sul territorio nazionale, sono state introdotte nuove "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID-19";
- Che con l'ultimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 Dicembre 2020 sono state varate "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, avuto riguardo per le nuove misure già introdotte con precedenti provvedimenti e reiterati, con modifiche in relazione all'attuale livello di rischio, fino al 15/01/2021;
- Che nei citati decreti è prevista la facoltà, per le autorità locali di adottare ulteriori misure di contenimento, al fine di prevenire la diffusione del virus anche fuori dai casi elencati nei provvedimenti statali e regionali vigenti;

PRESO ATTO:

- Dell'ordinanza del Ministro della Salute del 24 Dicembre 2020, adottata in attuazione del menzionato DPCM 3 Dicembre 2020, alla stregua della quale sono applicabili su tutto il territorio nazionale misure più stringenti al fine di contenere la diffusione del contagio da Covid-19;
- Delle disposizioni del [D. L. 5 Gennaio 2021](#), in vigore dal 7 Gennaio 2021, con il quale vengono adottate nuove misure per il contrasto e il contenimento dell'emergenza da Covid-19, ed in particolare l'art. 4 che detta disposizioni per la progressiva ripresa dell'attività scolastica in presenza;

RILEVATO:

Pagina 1 di 5

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <https://smartcity2.comunevicoequense.it/web/home/amministrazione-trasparente>;

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vico Equense"



Città di Vico Equense

Provincia di Napoli

- che con Ordinanza del Presidente della Regione Campania n° 1 del 05.01.2021 avente ad oggetto: “Disposizioni concernenti l’attività scolastica sul territorio regionale”, con la quale, nell’ambito delle misure di prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica, con riferimento al territorio della Regione Campania sono state dettate, tra l’altro, nuove disposizioni restrittive in tema di attività scolastica;
- che la citata ordinanza del Presidente della Regione Campania stabilisce che: “Fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione del contesto epidemiologico, con riferimento al territorio della regione Campania”, con decorrenza dal giorno 11 Gennaio 2021 è consentita la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e della scuola dell’infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché l’attività didattica in presenza delle classi prime e seconde della scuola primaria. E’ demandato alle ASSL territorialmente competenti il monitoraggio dell’andamento dei contagi e la comunicazione ai Sindaci dei dati di rispettivo interesse.
- Che ancora la citata ordinanza n° 92/2020 stabilisce che: “E’ consentito ai Sindaci, sulla base di situazioni di peculiare criticità accertate con riferimento ai territori di competenza, l’adozione di provvedimenti di sospensione delle attività in presenza o di altre misure restrittive. Resta demandata ai dirigenti scolastici la verifica delle ulteriori condizioni, anche relative al personale in servizio, per l’esercizio in sicurezza dell’attività didattica in presenza”;

CONSIDERATO:

- che tutt’ora la situazione epidemiologica, a livello locale, è ancora caratterizzata da una situazione di forte rischio di contagio, in quanto nel periodo di osservazione compreso tra il 1° Gennaio ed il 6 Gennaio, l’Unità di Crisi del centro Operativo Comunale ha evidenziato un ulteriore incremento dei casi di positività al Covid-19;
- che è assolutamente necessario adottare ogni idoneo provvedimento finalizzato ad eliminare quelle situazioni di rischio connesse con la frequenza scolastica, in particolare della scuola dell’infanzia, dove le dinamiche scolastiche aumentano i contatti diretti tra bambini e tra i bambini e i docenti;
- che comunque il periodo immediatamente successivo alle festività natalizie costituisce un periodo particolarmente delicato, soprattutto per le possibili conseguenze di comportamenti non conformi alle norme anticovid nelle famiglie; e che pertanto è necessari un periodo di osservazione di almeno 14 giorni, per valutare eventuali incidenze negative derivanti da comportamenti scorretti, sul contesto scolastico;

EVIDENZIATO:

- che quindi l’attuale andamento epidemiologico nel territorio comunale presenta ancora un elevato numero di nuovi contagi giornalieri, sebbene i dati mostrano un’inversione di tendenza della curva dei contagi, con il numero dei guariti che ha superato il numero dei nuovi contagi;



Città di Vico Equense

Provincia di Napoli

- che anche l'Unità di Crisi Regionale conferma ancora un elevato numero di contagi, con numerosi casi di positività al virus aventi natura di contagi da contatti familiari, peraltro di sovente connotati da una diffusa asintomaticità dei soggetti, per cui è rilevante il pericolo di trasmissione del contagio attraverso soggetti non sintomatici;
- che pertanto sul territorio comunale la curva di diffusione del virus, pur mostrando segnali di regressione, mostra chiaramente che il rischio da contagio non è ancora rientrato in limiti accettabili;

VISTO l'art. 50 d.lgs. D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267, il quale stabilisce che, in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art. 117 (Interventi d'urgenza), sancisce che "1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di riferimento o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali";

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate, impongono, in via urgente ed eccezionale, l'adozione di un provvedimento di sospensione dell'attività didattica, sia della scuola dell'infanzia, a tutela della sanità pubblica ed al fine della prevenzione e del contenimento dei contagi;

CONSIDERATO:

- che è indispensabile continuare ad assumere ogni ulteriore misura di contrasto e di contenimento sul territorio comunale al fine di contenere il diffondersi del virus COVID-19;
- che il contesto descritto, soprattutto con riferimento alla necessità di continuare a realizzare una compiuta azione di prevenzione in considerazione della peculiare situazione territoriale, impone l'adozione di provvedimenti conformi alle condizioni di eccezionalità ed urgente necessità, a tutela della sanità pubblica, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978 n° 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998 numero 112 e dell'articolo 50 TUEL;



Città di Vico Equense

Provincia di Napoli

DATO ATTO che la salute pubblica è garantita a livello costituzionale dall'art. 32, e che va tutelata al di sopra di ogni interesse di altro tipo;

CONSIDERATO che il Sindaco, in quanto rappresentante della comunità locale è responsabile in via prioritaria della tutela della salute di tutti gli abitanti della città, e quindi è tenuto ad emanare, secondo legge, ogni necessaria norma al fine di adottare tutte le precauzioni possibili, a tutela della salute e della incolumità dei cittadini;

VISTO il Decreto L.vo 31 Marzo 1998, n° 112, che sancisce: “In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione”;

PRESO ATTO che nelle comunità scolastiche del territorio, i rappresentanti di classe dei genitori, hanno evidenziato che non sussistono particolari criticità relative alla didattica a distanza, ma che al contrario le criticità legate ad un ritorno alle attività educative in presenza sono ancora rilevanti ed impongono l'adozione di misure restrittive;

SENTITI gli Assessori competenti in materia;

VISTO:

- gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 267/2000 e ss.mm.ii.;
- la legge 833/1978;
- il D. L.vo n° 112/1998;

ORDINA

Con decorrenza dal giorno 11 Gennaio 2021 e fino a nuove disposizioni:

- La sospensione, ai fini del contenimento della diffusione del Covid-19, dell'attività didattica in presenza della scuola dell'infanzia (ciclo di istruzione 0-6 anni), sia negli Istituti Comprensivi Statali che nelle scuole paritarie ubicate sul territorio comunale.
- Sono consentite le attività in presenza destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità.

AVVERTE

che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso il presente atto è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (art. 21, Legge 6 dicembre 1971, n. 1034) previa notifica a questa Amministrazione entro 60

Pagina 4 di 5

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <https://smartcity2.comunevicoequense.it/web/home/amministrazione-trasparente>;

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vico Equense”



Città di Vico Equense

Provincia di Napoli

gg. dalla data di ricevimento della presente, oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199) entro 120 gg dalla data di ricevimento della presente.

DISPONE

- la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on line del Comune e la sua trasmissione:
 - a. A Sua Ecc.za il Prefetto di Napoli;
 - b. Al Dipartimento della Protezione Civile della Regione Campania;
 - c. Alla Direzione dell'ASL NA-3SUD;
 - d. All'UOPC distretto 59 dell'ASL NA3-SUD;
 - e. Al Comando Stazione Carabinieri di Vico Equense;
 - f. Al Commissariato PolStato di Sorrento;
 - g. Ai Dirigenti Scolastici dell'I.C.S. Costiero e dell'I.C.S. F. Caulino;
 - h. Ai Responsabili delle scuole paritarie per l'Infanzia Masturzi Ravel e San Renato;
 - i. Al Comando Polizia Locale – Sede;
 - j. Al Servizio Scuola – Sede;

il Sindaco

BUONOCORE ANDREA / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)